

# IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



**10** del 13 marzo 2026

*Nella settimana che si chiude oggi, assume rilievo l'attivazione dell'applicativo "Partecipazioni e Rappresentanti" del Portale Tesoro (Dipartimento delle Finanze). Si apre così la finestra per l'invio dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie e al censimento dei rappresentanti in organi di amministrazione e controllo; un adempimento che, sebbene fissi la scadenza finale al 19 giugno, richiede una tempestiva raccolta dei flussi informativi.*

*Parallelamente, la settimana ha segnato l'operatività del portale per le rendicontazioni sociali. Gli enti sono chiamati a rendicontare il potenziamento dei servizi per gli asili nido e il trasporto scolastico di alunni con disabilità, passaggi fondamentali per certificare il raggiungimento dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e consolidare le risorse assegnate. Su questo fronte, il termine ultimo per la trasmissione dei monitoraggi è fissato al 31 maggio.*

*L'attenzione dei ragionieri resta però inevitabilmente concentrata sulla chiusura del Rendiconto 2025.*

## Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

## Contabilità



### **Corte dei Conti. Comuni: oltre 1000 dissesti e riequilibri nel 2024**

Il dato dei dissesti nei Comuni italiani conferma una crescita significativa, con circa 60 nuovi casi all'anno dal 2012 e una marcata differenziazione nella distribuzione territoriale.

La maggiore concentrazione delle situazioni critiche si registra in Sicilia, Calabria e Campania. L'andamento appare, invece, più contenuto nelle altre regioni del Sud, pur coinvolgendo, o avendo coinvolto, centri medio-grandi come Brindisi, Chieti, Foggia, Lecce, Taranto e Potenza. Nel Centro

Italia il numero dei casi è limitato, ad eccezione del Lazio. Al Nord, infine, l'incidenza resta marginale, pur interessando alcune realtà di rilievo come Alessandria, Imperia, Savona, Segrate, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese.

È quanto emerge dal referto monotematico sulle crisi finanziarie dei Comuni, approvato con Delibera n. 3/SEZAUT/2026/FRG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che ricostruisce le procedure di riequilibrio e dissesto avviate sia nel 2024 che nel primo semestre 2025, offrendo un quadro dettagliato delle situazioni ancora aperte al 2024.

Il documento, che analizza la ripartizione territoriale e le caratteristiche principali del fenomeno, si sofferma sull'efficacia della normativa prevista dal Testo Unico degli enti locali (TUEL), mettendo in luce le criticità emerse e gli interventi necessari per rafforzare la gestione delle crisi e la stabilità finanziaria degli enti locali stessi.

A fine 2024 – si legge nell'analisi – risultano attivate 1383 procedure (795 dissesti e 588 riequilibri), di cui 880 in Sicilia, Calabria e Campania, con 1.001 Comuni coinvolti. I 487 procedimenti tuttora in corso (227 dissesti e 260 riequilibri), pur rappresentando solo il 6,1% dei 7896 Comuni italiani, interessano comunità vicine agli 8 milioni di abitanti e una massa debitoria complessiva superiore agli 8 miliardi di euro.

Il dato è più alto nei Comuni più grandi, dove la maggiore articolazione organizzativa rende più difficile il percorso di risanamento. Nei centri minori, invece, gli interventi di accompagnamento consentono solitamente condizioni di equilibrio più rapide. Lo scenario, pur concentrato soprattutto nel Mezzogiorno, con casi limitati al Nord, assume rilievo per l'impatto sui territori più popolosi.

Per la Corte dei conti, l'attuale assetto normativo non risulta più adeguato e richiede una riforma organica. I "Patti con il Governo", introdotti nel 2021–2022 per i Comuni capoluogo e non ancora recepiti nel TUEL, stanno producendo risultati positivi nei contesti più complessi, rafforzando la cooperazione tra livelli di governo e contribuendo a superare diverse criticità, anche in assenza di precedenti procedure di crisi, come a Venezia, Torino, Salerno e Genova.

L'impiego di strumenti di previsione basati su algoritmi e intelligenza artificiale – conclude la magistratura contabile – potrebbe rafforzare in modo significativo la capacità di prevenzione. In questa prospettiva si colloca il progetto MoDi, un modello sviluppato dalla Corte per l'individuazione tempestiva dei segnali di rischio di squilibrio economico-finanziario.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2025, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto**

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 gennaio 2026, corredato dell'allegato A, recante: "Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2025, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto", previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 132 del 10 giugno 2025, registrato alla Corte dei Conti il 2 marzo 2026 al n. 791, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



### **Rassegna. CU 2026: la scadenza del 16 marzo e del 30 aprile vale anche gli enti locali**

Anche gli enti locali in qualità di sostituti di imposta nei prossimi mesi di marzo e aprile sono interessati dalla doppia scadenza per l'invio delle Certificazioni Uniche – CU – 2026, la prima il 16 marzo e la seconda il 30 aprile; vediamo di analizzare il calendario di quest'anno che coinvolge gli stessi sostituti di imposta, anche per una terza data, il 2 novembre, ma solo per una parte molto residuale di casistiche.

Va ricordato che la CU è un documento fiscale obbligatorio rilasciato dai sostituti d'imposta, che come datori di lavoro o enti pensionistici, certifica i redditi percepiti nell'anno precedente, le ritenute Irpef operate, le addizionali e i contributi previdenziali.

### **Le varia scadenza per l'invio delle CU**

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta, tra cui rientrano gli enti locali, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770);
- entro il 2 novembre, perché il 31 ottobre cade di sabato, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

### **Soggetti tenuti all'invio della CU 2026**

Sono tenuti all'invio del flusso telematico i sostituti di imposta che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Sono, altresì, tenuti a inviare il flusso coloro che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

La CU 2026 deve essere, inoltre, presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell'Inps, come ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia oppure le Università per i dottorati di ricerca. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Inps nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'Inps gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'Inps gestione Dipendenti Pubblici.

La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep.

### **Trasmissione del flusso**

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; nel caso in argomento, pertanto, dagli stessi enti locali;
- b) tramite un intermediario abilitato.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Leggi l'[articolo](#).



## **SOGEI. Obiettivi di servizio e monitoraggio altri fondi (Anno somministrazione 2026)**

Pubblicate le istruzioni e i modelli delle schede di monitoraggio per il sociale, asili nido, trasporto studenti con disabilità e assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni con disabilità relative all'annualità 2025.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Limiti di spesa e capacità assunzionale nelle Unioni di Comuni post-2008**

Per le Unioni di Comuni nate dopo il 2008, il limite della spesa di personale (ai sensi della legge 296/2006) si calcola aggregando i costi sostenuti nel 2008 dai singoli Comuni aderenti. Questo valore storico funge da tetto massimo per la somma delle spese attuali dell'Unione e dei Comuni stessi, garantendo che il consolidamento dei servizi non superi la capacità finanziaria originaria.

Per quanto riguarda invece i limiti alle assunzioni flessibili previsti dal DI 78/2010, le Unioni costituite dopo il 2009 possono definire un proprio parametro in deroga, ma solo tramite un provvedimento motivato e per coprire esigenze eccezionali legate a servizi essenziali. In ogni caso, il trasferimento delle funzioni verso l'Unione deve mirare all'efficientamento: non può essere utilizzato come espediente per aggirare i blocchi assunzionali dei singoli Comuni o per aumentare la spesa complessiva di personale del sistema territoriale.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Onere motivazionale e limiti al mantenimento dei residui attivi ultraquinquennali**

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto debba giustificare dettagliatamente la sussistenza e la fondatezza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni, specialmente se di importo rilevante.

In questo contesto si configura una vera inversione dell'onere della prova: non è l'eliminazione del credito a dover essere motivata, bensì la scelta dell'ente di mantenerlo nel conto del bilancio anziché procedere allo stralcio.

L'esistenza di procedure esecutive e di riscossione coattiva pendenti da molti anni non garantisce affatto la conservazione del residuo; al contrario, il loro protrarsi nel tempo conferma implicitamente che il credito è di difficile esigibilità. Di conseguenza, la pendenza di tali azioni legali non dovrebbe giustificare il mantenimento delle somme in bilancio ma, paradossalmente, suggerirne la cancellazione, in particolare per i crediti riferiti agli esercizi più lontani nel tempo.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Obbligatorietà e tempestività della riscossione tributaria negli enti locali**

La riscossione dei tributi rappresenta una funzione vitale per garantire le risorse finanziarie necessarie all'ente locale.

In virtù del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, la potestà impositiva è considerata irrinunciabile: ciò comporta l'obbligo per il Comune di agire con tempestività nel recupero delle somme dovute, evitando inerzie che potrebbero portare alla prescrizione del credito.

Di conseguenza, è da considerarsi illecita ogni condotta, commissiva o omissiva, finalizzata a ritardare il prelievo fiscale o caratterizzata da una gestione poco solerte della riscossione. L'azione amministrativa deve quindi essere costante e rigorosa, poiché la mancata o tardiva attivazione delle procedure di recupero compromette l'integrità dei bilanci pubblici e viola i doveri d'ufficio legati alla gestione delle entrate.

Leggi l'[articolo](#).



### **Corte dei Conti. Funzionamento e rendicontazione della gestione economale negli enti locali**

La gestione economale opera su base di cassa attraverso un regime di anticipazione, ponendo l'economo in una condizione di responsabilità personale per le somme ricevute, il cui importo annuo viene stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'attività prevede una rendicontazione periodica, solitamente trimestrale, delle spese sostenute per ottenere il discarico amministrativo e la contestuale reintegrazione dei fondi necessari a ricostituire l'anticipazione, sempre entro i limiti del tetto massimo spendibile. Al termine dell'esercizio finanziario, la gestione deve essere azzerata: l'economo provvede al versamento in tesoreria delle somme eventualmente residue, mentre in caso di spese superiori alle anticipazioni ricevute, viene emesso un mandato a saldo a favore dell'economo, non essendo ammessa la formazione di residui attivi o passivi. L'ultimo adempimento consiste nella restituzione delle anticipazioni ricevute, che essendo state erogate dal tesoriere come mandati in uscita su capitoli di partite di giro, vengono regolarizzate mediante reversali di incasso sul medesimo capitolo in entrata. Nel proprio conto giudiziale, l'economo ha l'obbligo di dimostrare analiticamente la regolarità di ogni pagamento, attestando la piena coerenza tra le spese sostenute e le finalità istituzionali per cui le anticipazioni erano state disposte.

Leggi l'[articolo](#).

## **Risorse**



### **Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2025**

Pubblicati gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2025. Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l'anno finanziario 2024. Anno d'imposta 2023.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANCI. Nuovo Bando Sport Missione Comune 2026: domande fino al 30 settembre**

E' attivo anche quest'anno il Bando Sport Missione Comune 2026 promosso dall'Istituto per il



Credito Sportivo e Culturale. L'iniziativa mette a disposizione finanziamenti a tasso d'interesse completamente abbattuto fino a 10 anni per gli Enti Territoriali che investono nell'impiantistica sportiva pubblica.

Possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2026 per costruire, riqualificare e rendere più efficienti gli impianti sportivi, anche scolastici; acquisto di aree e immobili destinati o da destinare all'attività sportiva; cofinanziamento ai bandi regionali, nazionali o europei; realizzazione di piste ciclabili e copertura maggiori costi per la realizzazione di progetti.

Leggi l'[articolo](#).

## PNRR



### **ANCI. Decreto Pnrr, il documento con le osservazioni e le proposte emendative**

Pubblicata la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall'Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto PNRR (Ddl di conversione del "DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione".

Nella nota l'Anci evidenzia l'andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR che vedono Comuni e Città metropolitane quali soggetti attuatori ribadendo al contempo una valutazione favorevole sul metodo e sulla governance del Piano. Restano tuttavia alcune criticità già segnalate dall'Anci per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l'obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target del PNRR nei tempi previsti.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Proroga del termine di conclusione degli interventi relativi al contributo "Medie Opere"**

Il Ministero dell'Interno informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2026, n.49, la legge 27 febbraio 2026, n.26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.200 che dispone, all'articolo 2, comma 2-bis, "All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".

Pertanto, gli Enti beneficiari del contributo ex articolo 1, comma 139, della legge n.145/2018, potranno completare gli interventi finanziati entro il termine del 30 settembre 2026, fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANCI. Avviso Mim antincendio e messa in sicurezza, decreto approvazione graduatorie**

In riferimento all'avviso pubblico MIM n. 207071 del 26 novembre 2025, relativo all'adeguamento antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza per interventi PNRR, si informa che sul sito del Ministero è stato pubblicato il decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie (Allegato 1 antincendio e allegato 2 messa in sicurezza) per l'assegnazione di risorse ai Comuni e Città metropolitane, per un importo complessivo pari a 223.507.043,04.

Il ministero dell'Istruzione e del Merito a breve trasmetterà ai Comuni e Città metropolitane interessati gli accordi di concessione.

Leggi l'[articolo](#).

## Tributi



### **ANCI. IMU, Anci chiede al Mef un confronto per tutelare il gettito dei Comuni**

In una missiva indirizzata al ministero dell'Economia e delle Finanze, Anci chiede l'apertura urgente di un confronto sull'IMU per affrontare la progressiva riduzione del gettito che negli ultimi anni ha colpito i bilanci dei Comuni.

Secondo l'Associazione dei Comuni, diversi interventi normativi e decisioni giurisprudenziali hanno ristretto la base imponibile dell'imposta senza adeguate compensazioni finanziarie. Tra i principali fattori viene indicata la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale, che ha ridefinito l'esenzione per l'abitazione principale prevedendone l'applicazione anche a più componenti dello stesso nucleo familiare. Una misura che ha inciso sulle entrate comunali senza che sia stato avviato un confronto per stimarne gli effetti. Anci segnala inoltre che molte compensazioni restano ferme ai valori degli anni in cui sono state introdotte, nonostante i cambiamenti intervenuti nel mercato immobiliare e negli utilizzi degli immobili. A pesare sui bilanci locali sono anche le esenzioni per alcune attività sanitarie, assistenziali, didattiche e sportive, oltre ai ristori sempre meno adeguati per i Comuni del centro Italia colpiti dal sisma. Per questo Anci chiede un confronto per valutare gli effetti delle misure e garantire stabilità e certezza al gettito IMU.

Leggi l'[articolo](#).



### **Agenzia delle Entrate. Pagamento annuale dell'imposta di registro sulle concessioni demaniali comunali: via libera dell'Agenzia**

La questione sollevata dalla Società istante, una società in house interamente partecipata dal Comune, riguarda la possibilità di frazionare il pagamento dell'imposta di registro per una concessione demaniale marittima pluriennale relativa a un porto turistico.

In linea generale, il Testo Unico dell'imposta di registro prevede che per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale il contribuente possa scegliere se versare l'imposta in un'unica soluzione, calcolata sull'intero periodo, oppure annualmente sul canone di ogni singola annualità. La Società chiedeva se tale facoltà potesse estendersi anche al caso di un porto, nonostante l'atto di concessione fosse rilasciato dal Comune e non direttamente dallo Stato.

L'Agenzia delle Entrate, analizzando il quadro normativo, osserva che il decreto legge n. 95 del 2012 ha effettivamente esteso il regime del pagamento annuale alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio statale. Il punto cruciale della controversia risiede nella titolarità del bene: sebbene le funzioni amministrative e gestionali sui porti siano state trasferite nel tempo dallo Stato alle Regioni e successivamente ai Comuni, questo passaggio di competenze non ha mutato il regime proprietario dei beni stessi. Come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, il demanio portuale resta di proprietà dello Stato, mentre l'ente locale

agisce semplicemente come delegato nell'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni. Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia supera parzialmente i suoi precedenti orientamenti più restrittivi e sposa la tesi del contribuente. Poiché il porto turistico mantiene la sua natura di bene demaniale statale, la circostanza che il rapporto sia gestito dal Comune non impedisce l'applicazione dell'agevolazione finanziaria. Pertanto, la Società ha il diritto di assolvere l'imposta di registro del 2 per cento non necessariamente sul totale dei canoni previsti per l'intera durata della concessione, ma può scegliere di versarla anno per anno sull'ammontare del canone relativo a ciascuna annualità. Resta inteso che, trattandosi di un atto in cui una parte è un ente pubblico che gestisce beni statali, l'obbligo del pagamento ricade esclusivamente sulla Società concessionaria.  
Leggi l'[articolo](#).



### **Rassegna. Esenzione Imu e benefici prima casa corrono su binari diversi**

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5236, depositata il 9 marzo 2026, interviene sulla differenza tra esenzione Imu per abitazione principale e agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Capita di frequente che i contribuenti acquistino la propria abitazione con i benefici «prima casa», e siccome è l'unica abitazione posseduta, ritengono che questa non sconti l'Imu anche se non è subito spostata la residenza e la dimora abituale.

La Corte di cassazione ricorda che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, per abitazione principale ai fini Imu si intende l'unità immobiliare dove il soggetto passivo ha stabilito sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale, non rilevando il luogo di residenza di eventuali altri componenti la famiglia, sebbene a oggi la lettera della norma (articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019) non sia stata ancora aggiornata dal legislatore.

A differenza del regime previsto per l'imposta di registro, l'esenzione Imu è quindi riconosciuta non sulla «prima casa» di proprietà, ma sull'unica unità immobiliare posseduta all'interno della quale il contribuente risiede e dimora in via abituale, il che comporta che il requisito del trasferimento della residenza e dell'utilizzo come dimora abituale debba essere soddisfatto immediatamente, e in caso contrario, per i mesi nel corso dei quali non sarà stato avviato il procedimento per il cambio di residenza, l'Imu risulta dovuta. Situazione questa che si verifica quanto l'immobile acquistato necessita di lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo, afferma la Corte, il contribuente potrebbe aver diritto alla riduzione del 50% dell'imposta per inagibilità, sebbene tale statuizione non sia proprio aderente alla normativa, la quale prevede che durante la ristrutturazione l'oggetto imponibile diventa l'area fabbricabile (articolo 1, comma 746, della legge 160/2019).

Per quanto riguarda la differenza tra Imu e benefici prima casa, la Corte evidenzia che l'Imu è imposta di tipo patrimoniale, con conseguente irrilevanza dell'idoneità dell'immobile a produrre reddito, mentre l'imposta di registro è imposta d'atto.

Il differente trattamento previsto per gli immobili da considerare «prima casa» o «abitazione principale» trova quindi giustificazione nel differente presupposto e nella diversa funzione dei tributi, in quanto l'imposta di registro «prima casa» incentiva l'accesso alla proprietà dell'abitazione, mentre l'esenzione Imu mira a non tassare con imposta patrimoniale l'immobile in cui si vive stabilmente.

Leggi l'[articolo](#).



### **Corte di Cassazione. Inammissibilità del ricorso per revocazione in**



## **materia di esenzione IMU per fabbricati rurali**

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione presentato da un ente locale contro una precedente decisione che aveva riconosciuto a una società agricola l'esenzione IMU per alcuni fabbricati rurali.

La controversia principale riguardava il valore dell'annotazione di ruralità negli atti catastali: la Corte aveva stabilito in precedenza che tale annotazione fosse sufficiente a garantire il beneficio fiscale, indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili.

L'ente impositore ha cercato di impugnare tale esito basandosi su due argomenti principali. In primo luogo, ha sostenuto la tesi del dolo processuale, affermando che il contribuente avrebbe ottenuto l'annotazione catastale attraverso autocertificazioni mendaci sulla reale destinazione degli immobili. In secondo luogo, ha denunciato un errore di fatto, sostenendo che i giudici avessero confuso una ruralità di tipo abitativo, non soggetta a esenzione, con una ruralità strumentale.

I magistrati di legittimità hanno respinto entrambe le tesi, chiarendo importanti principi processuali. Per quanto riguarda l'accusa di dolo, la Corte ha precisato che la revocazione può essere concessa solo se la falsità dei documenti o delle dichiarazioni è stata accertata con una sentenza definitiva prima della chiusura del giudizio, cosa non avvenuta nel caso in esame. Riguardo all'errore di fatto, la sentenza ha ribadito che la revocazione non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione giuridica o la valutazione delle prove fatta dai giudici, ma solo per correggere sviste materiali macroscopiche.

Poiché l'annotazione di ruralità risultava effettivamente presente nei documenti catastali esaminati, non è stato riscontrato alcun travisamento della realtà fisica degli atti. Le contestazioni dell'ente locale sono state dunque giudicate come un tentativo di riaprire il merito della questione giuridica, operazione non consentita in sede di revocazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, confermando l'esenzione per il contribuente e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese legali.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte di Cassazione. Termini di decadenza e prescrizione per l'accertamento della Tari**

La Corte di Cassazione chiarisce i confini temporali entro cui i Comuni possono esercitare il potere di accertamento per i tributi locali, come la Tari.

La controversia nasce dal ricorso di un comune contro una decisione che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'annualità 2014, ritenendolo tardivo perché notificato nel settembre 2019. I giudici di legittimità hanno però ribaltato tale conclusione, spiegando che per la rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete si applica il termine di decadenza previsto dalla Legge 296 del 2006, il quale scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

La Suprema Corte ha rilevato un errore di diritto nella sentenza d'appello, che aveva probabilmente confuso il termine quinquennale di accertamento con quello triennale riferito esclusivamente alla fase della riscossione coattiva, ovvero alla notifica del titolo esecutivo dopo che l'accertamento è diventato definitivo. Poiché per l'annualità 2014 il Comune aveva tempo fino alla fine del 2019 per notificare l'atto impositivo, l'invio avvenuto a settembre 2019 deve considerarsi pienamente tempestivo e idoneo a impedire la decadenza.

Oltre alla questione della decadenza, l'ordinanza distingue nettamente questo concetto da quello della prescrizione. Mentre la decadenza riguarda il tempo concesso all'amministrazione per emettere l'atto di accertamento, la prescrizione quinquennale definita dal Codice Civile riguarda la durata del diritto di credito una volta che la pretesa tributaria è stata correttamente notificata e stabilizzata.

Leggi l'[articolo](#).

## Fiscale



### **Agenzia delle Entrate. Trattamento IVA delle risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale**

L'Agenzia delle Entrate, analizzando il caso sollevato da un Comune e dalla Provincia, stabilisce che le "risorse ulteriori" stanziare per il trasporto pubblico locale (TPL) non devono essere assoggettate a IVA, in quanto prive del presupposto oggettivo dell'imposta.

La decisione si fonda sulla distinzione tra i corrispettivi ordinari, legati al servizio reso, e questi finanziamenti straordinari, che hanno invece una natura compensativa e di sostegno generale al settore. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'Agenzia chiarisce che una sovvenzione rientra nel campo di applicazione dell'IVA solo se esiste un nesso diretto e sinallagmatico tra la somma erogata e la prestazione del servizio, ovvero se il contributo è finalizzato a ridurre direttamente il prezzo pagato dall'utente finale.

Nel caso specifico, emerge che tali fondi sono stati quantificati sulla base di criteri storici e scelte normative astratte per fronteggiare l'inflazione e le criticità post-pandemiche, senza comportare un aumento delle prestazioni contrattuali o una variazione automatica delle tariffe dei biglietti. Di conseguenza, le somme vengono qualificate come mere movimentazioni di denaro escluse dall'IVA ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia specifica infine che questa interpretazione si applica alla parte eccedente il corrispettivo contrattuale, fermo restando che la verifica definitiva sulla natura delle somme spetta agli enti locali in base all'effettiva attuazione dei contratti.

Leggi l'[articolo](#).



### **Agenzia delle Entrate. Esenzione IVA per la formazione della Polizia Locale: limiti e condizioni**

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i corsi di addestramento professionale per la Polizia Locale relativi all'uso di armi da fuoco, distanziatori e spray OC sono esenti da IVA. Questa conclusione si basa sulla Legge n. 537/1993, la quale prevede che le prestazioni di formazione del personale pagate da enti pubblici siano esenti per non gravare sulla spesa della Pubblica Amministrazione.

Poiché i corsi in esame servono agli agenti per acquisire competenze obbligatorie per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, la Società può fatturare senza IVA, indipendentemente dal possesso di particolari riconoscimenti formali come istituto scolastico.

Esiste tuttavia un'importante eccezione: qualora la Società fornisca, oltre alla formazione, anche i dispositivi fisici (come i distanziatori) e richieda un prezzo unico e indistinto per l'intero pacchetto, l'esenzione decade. In questo caso, l'intera operazione deve essere assoggettata all'IVA con aliquota ordinaria, poiché non è possibile scorporare il valore della didattica da quello della vendita dei beni.

Leggi l'[articolo](#).

## Personale



### **Rassegna. Personale, salta ancora l'addio ai tetti di spesa per i**

## Comuni

Nelle ambizioni di molti parlamentari la conversione in legge del decreto Pnrr avrebbe potuto rappresentare i tempi supplementari della manovra, destinata a rimettere in gioco una serie di proposte cadute dalla legge di bilancio. Ma la tagliola delle inammissibilità in commissione Bilancio alla Camera ha spento parecchie di queste speranze, cancellando circa 150 delle 896 proposte presentate dai deputati. Risultato: nemmeno questa volta riesce a farsi strada l'abolizione dei vecchi tetti di spesa di personale per i Comuni.

I famigerati commi 557-562 della legge finanziaria per il 2007 restano quindi ancora una volta in vigore, anche se da mesi la Ragioneria generale dello Stato e lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si sono detti favorevoli a un loro superamento. A bloccarli, questa volta, è il parametro dell'incompatibilità di materia, che fa sopravvivere solo le proposte collegate all'attuazione del Pnrr rimodulato, compito essenziale del decreto in discussione a Montecitorio.

I troppi anni di onorato servizio hanno reso quei limiti obsoleti. E il bubbone è esploso in particolare dopo che il decreto Pa di marzo 2025 (DI 25) ha aperto la strada agli aumenti del fondo per il salario accessorio negli enti locali con i bilanci in salute. Perché gli aumenti di risorse devono comunque rispettare quei commi, che impediscono alla spesa di personale di superare i livelli medi 2011/2013 e negli enti più piccoli ancorano il tetto alle uscite del lontanissimo 2008.

L'addio a queste regole, così come l'inclusione delle Unioni di Comuni negli aumenti all'accessorio proposta da un altro emendamento bloccato dall'inammissibilità, dovrà insomma passare da un altro provvedimento, per esempio da un decreto ad hoc sugli enti locali di cui si è discusso nelle scorse settimane. Ma se ne riparerà, forse, solo dopo il referendum.

Leggi l'[articolo](#).



## **ANCI. Comunicazione pubblica, Quaderno operativo per bando assunzione giornalisti nei Comuni**

Nell'organizzazione comunale il personale giornalistico deve favorire l'innovazione nell'ambito comunicativo e supportare l'amministrazione nella gestione delle informazioni e della comunicazione istituzionale.

Così contribuisce a realizzare in modo compiuto il principio di trasparenza dell'azione politico amministrativa garantendo la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni. Nasce da questa consapevolezza l'idea dell'Anci di realizzare un nuovo quaderno operativo pubblicato in questi giorni e dal titolo 'Linee guida per la definizione del Bando di concorso di Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (Settore informazione)'.

Il manuale, il 60° editato dall'Associazione, propone criteri rivolti a favorire la più corretta definizione delle procedure selettive, con particolare riferimento al contenuto ed alle disposizioni dello stesso Bando. Tutto questo rinviando per quanto attiene, in generale, allo svolgimento della stessa selezione, al 45° Quaderno Anci, dedicato alle 'Nuove regole per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi nei comuni e nelle città metropolitane'.

Il quaderno sul bando per giornalista pubblico rientra nel percorso di collaborazione avviato da Anci e FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana, con un protocollo rinnovato il 28 gennaio 2026. La collaborazione mira a sostenere un continuo aggiornamento, se non proprio un profondo cambiamento, nei sistemi e nelle modalità di comunicazione degli enti locali, così da favorire il rapporto tra le amministrazioni locali ed i cittadini, in ragione dell'affermarsi dei nuovi media e del social networking.

Leggi l'[articolo](#).



## **ARAN. Funzioni locali – soggetti titolari delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro**

A seguito della sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Locali 2022-2024 e del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 che, come noto, non sono stati sottoscritti all'unanimità, pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti in ordine ai soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa ed alle altre forme di partecipazione sindacale (informazione e confronto).

In merito si rappresenta che le norme contrattuali rispettivamente del CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell'Area Funzioni locali non lasciano dubbi al riguardo.

In particolare:

1. con riferimento al personale non dirigente, l'art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:

*“a) la RSU;*

*b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.”*

2. con riferimento al personale dirigente, l'art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026, prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:

*“a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;*

*b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.[...].”*

Per quanto attiene alla giurisprudenza richiamata nei quesiti pervenuti, tralasciando quella di primo grado non ancora passata in giudicato, si osserva che le sentenze della Corte Costituzionale che sono più volte intervenute sull'art. 19 della legge 300/1970 non determinano alcun effetto nell'ambito del lavoro pubblico in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3095/2018 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, su cui si fondano le clausole contrattuali sopra richiamate, è norma speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori.

Da ultimo, si ricorda che ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Enti locali, un miliardo per il nuovo contratto – Aumenti da 135 euro**

Sono passate meno di tre settimane dalla firma definitiva del contratto 2022/24 di Regioni ed enti locali, che si farà sentire da questo mese nelle buste paga dei circa 403mila dipendenti interessati. Ma già si accende la macchina per il rinnovo 2025/27, con l'atto di indirizzo approvato dal comitato di settore.

Sul tavolo, dettaglia il documento inviato ai ministeri dell'Economia e della Pa, ci sono 988,81 milioni di euro, chiamati a finanziare i nuovi aumenti che i calcoli dell'Aran misurano in 135,5 euro lordi al mese. La notizia è ovviamente buona per il personale di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e Camere di commercio, che sale sul treno dei rinnovi in corsa per recuperare i

ritardi accumulati nel passato a centrare l'obiettivo lanciato a più riprese dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo. Ma solleva qualche incognita in più sui bilanci locali, chiamati a gestire un nuovo costo aggiuntivo dopo i 983 milioni annui a regime chiesti dall'intesa 2022/24.

Sul punto, il quadro si è modificato con il fondo per gli stipendi dei Comuni introdotto dall'ultima manovra, con 50 milioni nel 2027 e 100 dal 2028. Ma le cifre indicano che per il momento la novità è importante sul piano simbolico, rappresentando il primo finanziamento statale per le buste paga locali, ma leggera su quello pratico. È un passo iniziale, che gli enti (e la Funzione pubblica) puntano a far crescere nel tempo, ma che dovrà farsi largo fra le tante esigenze di una finanza pubblica contraddistinta da margini di bilancio risicati.

Oltre a indicare le cifre, che valgono 329,6 milioni sul 2025 e 659,2 milioni su quest'anno prima di arrivare ai 988,81 milioni a regime dal 2027, l'atto di indirizzo fissa le priorità per il negoziato fra l'Aran e i sindacati. Tra queste torna a primeggiare il welfare aziendale, che per il comitato di settore «assume un ruolo fondamentale» per aumentare «l'attrattività del lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione»; tema vitale soprattutto per gli enti locali, dove i livelli retributivi medi restano più bassi di quelli delle altre Pa e quindi l'esodo verso posti di lavoro pagati meglio è più intenso.

Nel tentativo di invertire la tendenza, si legge nell'atto di indirizzo, «il ruolo della contrattazione nazionale è decisivo per definire la cornice delle regole»; ma occorrerà intervenire anche sui finanziamenti, prevedendo «la facoltà di integrare le risorse per il welfare integrativo mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi».

Sui margini di finanziamento del welfare aziendale è in corso da tempo un tiro alla fune fra enti locali e ministero dell'Economia, in un quadro ora modificato però dal decreto Pa (DI 25/2024) che permette a chi ha i conti in ordine di sbloccare il salario accessorio. E il confronto con la Ragioneria generale potrebbe riattivarsi anche sui «criteri chiari e uniformi per individuare gli elementi retributivi da computare ai fini della retribuzione delle ferie, distinguendo tra voci strettamente collegate allo svolgimento delle mansioni e voci eventuali o eccezionali», altro tema sollevato dal nuovo atto di indirizzo. Sul terreno dell'organizzazione del lavoro, invece, fra le richieste principali c'è quella di spingere sulla flessibilità per favorire la conciliazione fra vita e lavoro, in particolare per genitori e caregiver.

Con l'atto di indirizzo sulle «funzioni locali», definito pochi giorni dopo quello sulla sanità, si completa il quadro delle trattative 2025/27 sui comparti del pubblico impiego, dal momento che il negoziato sull'istruzione è partito ieri e quello su ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici vedrà oggi una nuova puntata con l'arrivo delle cifre degli aumenti per il tabellare, fra 119,6 e 208,8 euro al mese a seconda dell'inquadramento.

Leggi l'[articolo](#).



## **TAR. Annullamento progressioni verticali per ripartizione illegittima dei punteggi**

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso di una dipendente pubblica contro una procedura di progressione verticale tra aree. La sentenza conferma che l'amministrazione ha la facoltà discrezionale di inserire un colloquio orale per valutare le competenze professionali dei candidati, respingendo quindi la tesi che la selezione debba basarsi esclusivamente su una comparazione documentale dei titoli.

Tuttavia, il Collegio ha annullato la procedura poiché i punteggi assegnati ai diversi criteri (titoli, esperienza e competenze) non rispettavano le soglie minime del 20% ciascuno previste dal contratto collettivo nazionale. Avendo l'ente attribuito a una categoria di valutazione un peso inferiore al limite legale, la ripartizione è stata dichiarata illegittima. La sentenza impone quindi il rifacimento della selezione con una corretta ponderazione dei punteggi e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese legali.



Leggi l'[articolo](#).

## Partecipate e servizi pubblici locali



### **MEF. Applicativo Partecipazioni: Al via censimento delle partecipazioni al 31/12/2024. Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 19 giugno 2026**

A partire dal 10 marzo le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l'applicativo *Partecipazioni* i dati relativi:

- al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024, da adottare entro il 31/12/2025 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
- alla relazione, da approvare entro il 31/12/2025, sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
- alle partecipazioni detenute al 31/12/2024 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
- ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2024 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 19 giugno 2026.

Gli utenti già abilitati nel precedente *Portale Tesoro* per l'applicativo *Partecipazioni* continueranno ad accedere anche in questo nuovo Portale, ma potranno farlo esclusivamente mediante uno dei sistemi di identificazione elettronica certificati – SPID, CNS o CIE – e non sarà più possibile utilizzare le credenziali (Userid e Password) del vecchio Portale Tesoro. Cliccare su “Area riservata”, in alto a destra, e quindi su “Accedi”.

L'applicativo *Partecipazioni* è stato sviluppato per assolvere, contestualmente e in maniera integrata, gli adempimenti informativi introdotti dal TUSP e quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti.

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell'applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando [l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti](#) ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Come già annunciato in occasione della [pubblicazione delle schede](#) per la rilevazione dei dati 2024, la comunicazione non presenta significativi elementi di novità rispetto a quella dello scorso anno (dati 2023).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo. Le Amministrazioni soggette al TUSP devono caricare a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Nella compilazione delle schede l'applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall'utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L'applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso

soggetto partecipato evitando lo sfioramento del cento per cento. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell'inserimento dei dati, per non compromettere la corretta comunicazione da parte di altre Amministrazioni e una veritiera rappresentazione del fenomeno ai fini delle attività di monitoraggio e controllo della Struttura e della Corte dei conti.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare l'indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel *Portale* e le utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni. Per problemi di accesso all'applicativo è disponibile la funzionalità "Assistenza" sulla Home page del nuovo Portale <https://portaleservizi.mef.gov.it> cliccando su "Richiesta Assistenza", quindi "Assistenza per problemi tecnici" e compilando l'apposito modulo. Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inoltrate alla casella [supportopartecipazioni@mef.gov.it](mailto:supportopartecipazioni@mef.gov.it).

Per ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento dell'economia:  
– gli [orientamenti, le indicazioni e le direttive](#) della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;  
– [i documenti di supporto alla comunicazione dei dati](#).  
Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: rilievi critici e obblighi di controllo**

Il provvedimento esaminato riguarda la deliberazione con cui un ente locale ha approvato il piano di ricognizione e razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie al 31/12/2024. La Corte dei Conti, in sede di controllo, ha rilevato una situazione di parziale conformità, segnalando sia il rispetto formale dei termini di legge sia alcune criticità sostanziali che l'amministrazione dovrà affrontare nei futuri cicli di revisione.

Il piano prevede il mantenimento senza interventi per la maggior parte delle società, mentre conferma la liquidazione di una partecipata e l'alienazione delle quote in altre due. Nonostante l'adozione dello schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Collegio ha riscontrato una sovrapposizione tra la relazione tecnica e il piano di razionalizzazione, evidenziando una carenza informativa riguardo alle valutazioni giuridiche ed economiche sottese alle scelte dell'ente.

La Sezione ha contestato la tesi dell'ente secondo cui l'adesione a gestori unici d'ambito rappresenterebbe un'esimente dall'obbligo di revisione. La Corte ha precisato che tale partecipazione comporta comunque l'obbligo di condurre analisi periodiche rigorose, verificando costantemente l'efficienza e l'economicità della gestione, anche quando la quota di partecipazione detenuta dall'amministrazione risulti marginale. È stata inoltre rilevata la mancanza di un'analisi dettagliata dei costi di funzionamento delle singole società e l'adozione generalizzata di organi amministrativi collegiali in deroga al modello dell'amministratore unico, senza una motivazione analitica sufficiente.

In merito alla società in house, la Corte ha osservato che le attività svolte si discostano significativamente dalla missione originaria legata alla valorizzazione del patrimonio urbano, concentrandosi maggiormente su servizi pubblici locali come la refezione scolastica e la gestione dei parcheggi. Il Collegio ha concluso il proprio esame richiamando l'amministrazione a un maggiore rigore analitico, sottolineando che il monitoraggio delle partecipazioni rappresenta un dovere di buona amministrazione fondamentale per la tutela degli equilibri economico-finanziari dell'ente e non può essere ridotto a un mero adempimento burocratico.

Leggi l'[articolo](#).



## **AGCM. Illuminazione pubblica: il primato della disciplina dei Servizi Pubblici Locali sulle rinegoziazioni di settore**

L'illuminazione di strade e piazze deve essere affidata esclusivamente tramite procedure di gara a evidenza pubblica. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiarisce che questo servizio, avendo rilevanza economica, ricade pienamente sotto la disciplina del D.Lgs. n. 201/2022.

Tale normativa impone agli Enti Locali l'obbligo di redigere una relazione illustrativa che giustifichi la scelta del modello di gestione, dimostrando la convenienza economica e l'efficienza rispetto alle alternative di mercato, e richiede che tale documento sia pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma ANAC.

L'errore procedurale rilevato nei comuni citati riguarda l'uso improprio del D.Lgs. n. 115/2008 per rinegoziare contratti già esistenti, come quelli derivanti dalle convenzioni Consip. L'Autorità specifica che la possibilità di rinegoziare senza gara è una norma eccezionale, applicabile solo ai servizi energetici per il comfort negli edifici, come il riscaldamento, e non può essere estesa all'illuminazione pubblica esterna. Agire in deroga a questi principi trasforma la rinegoziazione in un nuovo affidamento diretto illegittimo, violando il Codice dei Contratti Pubblici e i principi europei di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

Dal punto di vista della tutela del mercato, queste condotte cristallizzano le posizioni dei fornitori storici, impedendo l'ingresso di nuovi operatori e rendendo meno efficaci le future gare centralizzate di Consip. L'Antitrust ammonisce che la sottrazione di domanda ai processi competitivi genera un danno economico collettivo e un irrigidimento delle dinamiche territoriali. Gli enti sono quindi richiamati a ripristinare la legalità delle procedure, adottando modalità di affidamento che garantiscano il massimo confronto concorrenziale e rispettino la gerarchia delle fonti, dove le norme pro-concorrenziali del decreto di riordino prevalgono sempre sulle vecchie normative di settore.

Leggi l'[articolo](#).

## Revisione



## **Rassegna. Revisori dei conti, iscritti ancora in calo: nel 2026 scendono a 13.653**

Di Patrizia Ruffini

Nel 2026 continua a ridursi il numero dei professionisti disponibili a svolgere l'incarico di revisore dei conti negli enti locali.

Gli iscritti all'elenco nazionale, dal quale le prefetture attingono per il sorteggio degli organi di revisione, sono 13.653, [secondo le analisi sull'elenco in vigore pubblicate dal ministero dell'Interno sul sito della Direzione centrale della finanza locale](#).

Il dato segna una lieve flessione rispetto ai 13.759 iscritti del 2024 (106 in meno), ma il calo appare più significativo nel confronto con dieci anni fa: gli iscritti sono diminuiti di 3.464 unità, con una riduzione complessiva di circa il 20 per cento.

La platea resta inoltre prevalentemente maschile: gli uomini iscritti sono 9.651 (70,7%), le donne 4.002, pari al 29,3 per cento del totale.

L'elenco costituisce la base da cui le prefetture effettuano le estrazioni per la nomina degli organi di revisione alla scadenza dei mandati. Il sistema di sorteggio, introdotto con la riforma entrata in vigore il 10 dicembre 2012, riguarda complessivamente 7.221 enti: 4.515 nella prima fascia (comuni con meno di 5.000 abitanti), 1.990 nella seconda (comuni fino a 15.000 abitanti e unioni di

comuni) e 716 nella terza, che comprende i comuni di dimensioni maggiori, le province e le città metropolitane.

La platea dei professionisti effettivamente sorteggiabili si riduce progressivamente nelle fasce di enti più grandi: sono 12.450 i revisori disponibili per i piccoli comuni della prima fascia, 8.479 per la seconda e 6.494 per la terza.

Le prefetture procedono al sorteggio dei componenti degli organi di revisione, mentre la nomina dei presidenti dei collegi resta affidata al consiglio dell'ente, in base all'articolo 57-ter del DL 124/2019. Per ogni nomina il sistema estrae un numero di candidati superiore ai posti disponibili: tre nel caso degli organi monocratici e sei per i collegi, così da garantire le sostituzioni in caso di rinuncia o impedimento.

Il meccanismo di scelta dei revisori — introdotto dall'articolo 16, comma 25, del DL 138/2011 e disciplinato dal regolamento attuativo approvato con decreto del ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 — si applica esclusivamente agli enti locali individuati dalla normativa: comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.

Le disposizioni non risultano applicabili ad altri enti pubblici, sia per l'assenza di una disciplina specifica sulla composizione degli organi di revisione sia per la mancanza di una banca dati anagrafica nazionale di riferimento. Anche il sistema informatico utilizzato per le estrazioni è stato progettato esclusivamente per gli enti locali indicati dalla normativa.

Gli altri enti possono comunque adottare in via autonoma criteri analoghi di selezione, facendo riferimento ai nominativi presenti nell'elenco pubblicato sul sito della Direzione centrale della finanza locale. Su questo punto, un ente parco che aveva chiesto — tramite la prefettura — di poter ricorrere all'elenco nazionale si è visto opporre l'esclusione dall'ambito degli enti soggetti alla disciplina del sorteggio.

Leggi l'[articolo](#).

## Contenuto extra



### **ANCI. Nota su project financing: stop alla prelazione del promotore dopo la sentenza UE**

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026 ha sancito l'incompatibilità del diritto di prelazione nel project financing con i principi europei di concorrenza, imponendo ai Comuni di disapplicare l'articolo 193 del Codice dei contratti pubblici con effetto immediato. Di conseguenza, il promotore non ha più il diritto di adeguare la propria offerta per aggiudicarsi la gara, restando tuttavia garantito il rimborso delle spese di progettazione fino al 2,5% dell'investimento. L'Anci sollecita un intervento legislativo che riformi la materia, suggerendo nel frattempo di gestire le procedure in corso escludendo tale facoltà per allinearsi al diritto comunitario.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANCI. Lavori pubblici, nota sulle recenti novità in tema di PPP e diritto di prelazione**

Pubblicata la nota Anci sulle recenti novità in tema di Partenariato Pubblico e Privato e diritto di prelazione. Il documento nasce dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e dalla necessità di fare chiarezza sulle ripercussioni che la pronuncia ha avuto sull'istituto del Partenariato Pubblico e Privato e sul diritto di prelazione.

Nella nota, inoltre, vengono fornite possibili soluzioni che consentano di salvaguardare le procedure di affidamento ad iniziativa privata senza riproporre meccanismi incompatibili con il

diritto europeo.  
Leggi l'[articolo](#).



### **AGID. Linee guida su IA nella PA: al via la consultazione pubblica su sviluppo e procurement**

Dal 12 marzo e fino all'11 aprile sono in consultazione pubblica le "Linee Guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione" e le "Linee Guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione" adottate con la Determinazione n.43/2026.

Leggi l'[articolo](#).



### **Corte dei Conti. Estensione del danno all'immagine a tutti i reati lesivi per la PA**

La recente sentenza n. 3/2026/QM delle Sezioni riunite della Corte dei conti ha sancito un principio fondamentale per la tutela della Pubblica Amministrazione: l'immagine e il prestigio delle istituzioni devono essere protetti non solo dai classici reati di corruzione o peculato, ma da qualsiasi delitto ne colpisca la credibilità.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Richiesta di dimissioni e revoca di cariche: quando è necessario il voto segreto in Consiglio Comunale**

Le deliberazioni, a mezzo delle quali il consiglio effettua un apprezzamento delle qualità della persona oggetto delle stesse, devono essere adottate a scrutinio segreto, per lasciare a ciascun consigliere la più ampia libertà di giudizio.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Rielezione del Sindaco e continuità della carica di Presidente dell'Unione: profili di illegittimità**

Dalla lettura dello statuto unionale sembrerebbe che il sindaco, cessato dalla carica nel proprio comune, se rieletto non possa automaticamente procedere alla conferma del suo incarico come presidente dell'Unione.

Leggi l'[articolo](#).



### **Rassegna. Riforma Foti, Corte conti in rivolta: alla Consulta i limiti della colpa grave**

La recente riforma della Corte dei conti ha generato forti resistenze tra i magistrati, che tentano di limitarne l'impatto attraverso interpretazioni restrittive volte a salvaguardare la tutela dell'erario e i principi costituzionali. Mentre alcune sezioni regionali stanno cercando di disapplicare le nuove



norme invocando il diritto dell'Unione Europea, la sezione pugliese ha scelto di investire la Corte costituzionale per dubbi di legittimità sulla nuova, rigida definizione di "colpa grave", ritenuta troppo limitativa per garantire una piena responsabilità erariale. La parola finale sul futuro dei processi contabili spetta ora alla Consulta.

Leggi l'[articolo](#).



### **GPDP. Stop alle telecamere non a norma privacy, sanzionato un Comune**

Il Garante della Privacy ha sanzionato un Comune per 4.000 euro a causa dell'uso illegittimo di sistemi di videosorveglianza non omologati per il rilevamento di infrazioni stradali. L'Autorità ha riscontrato l'assenza di una base giuridica idonea, la mancata fornitura dell'informativa agli automobilisti e l'omissione della Valutazione di Impatto (DPIA), obbligatoria per il monitoraggio sistematico su larga scala. Oltre alla sanzione, il Comune dovrà ora mettersi a norma integrando le informative e analizzando i rischi elevati derivanti dalle tecnologie utilizzate.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANAC. Chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione dei dati e dei redditi dei dirigenti**

Il recente parere ANAC del 17 febbraio 2026 chiarisce che l'obbligo di trasparenza riguarda i dirigenti di vertice, interni ed esterni, inclusi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione. Mentre alcune disposizioni dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013 sono in fase di revisione regolamentare, resta pienamente vigente l'obbligo di pubblicare gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica per monitorare il rispetto del tetto massimo retributivo. Tale comunicazione deve includere stipendi, indennità, consulenze e incarichi aggiuntivi conferiti da qualsiasi amministrazione o società partecipata, specificando per i rapporti pluriennali sia l'importo totale che la quota annua. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare questi dati aggregati nella sezione Amministrazione Trasparente entro il 30 marzo di ogni anno, garantendo così la tempestiva conoscibilità delle somme percepite dai soggetti incaricati.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Rispetto parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti**

Nei comuni con oltre 3.000 abitanti la quota di rappresentanza di genere del 40% costituisce un parametro di legittimità inderogabile anche per le nomine effettuate durante il mandato. Tuttavia, la giurisprudenza ammette una deroga al principio di parità solo qualora il Sindaco fornisca una prova adeguata e documentata dell'effettiva impossibilità di reperire assessori del genere sottorappresentato. Tale prova non può limitarsi alla consultazione di una cerchia ristretta di nomi legati alla coalizione elettorale, ma deve passare attraverso metodi trasparenti e ampi, come l'indizione di un avviso pubblico, poiché la continuità dell'azione amministrativa deve essere garantita pur nel rispetto dei principi di uguaglianza. In definitiva, l'attività dell'organo esecutivo può proseguire anche in assenza dell'equilibrio di genere solo se è dimostrato il massimo sforzo istruttorio per colmare la carenza senza successo.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Limiti e modalità di accesso dei consiglieri comunali al protocollo informatico**

Il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali non è illimitato e deve essere sempre bilanciato con il buon funzionamento dell'amministrazione e la tutela della privacy, in conformità con il principio di proporzionalità. Sebbene sia consentito l'accesso da remoto ai dati di sintesi del protocollo, tale modalità è subordinata alla garanzia di elevati standard di sicurezza informatica e alla discrezionale valutazione organizzativa dell'ente, che può optare per postazioni in sede qualora il remoto risulti rischioso o troppo gravoso. Le richieste di accesso devono essere rigorosamente funzionali all'esercizio del mandato politico-amministrativo e non possono trasformarsi in un controllo sistematico o minuzioso dell'attività degli uffici, evitando così di interferire con le prerogative esecutive e di arrecare un ingiustificato aggravio alla struttura comunale.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Convalida di atti amministrativi: necessaria una delibera distinta per ogni provvedimento**

Per sanare più atti amministrativi annullabili (ex art. 21-nonies, L. 241/1990) è necessario adottare tante distinte deliberazioni quanti sono i provvedimenti da convalidare. Poiché la convalida deve "fondersi" con l'atto originale per sanarne i vizi formali con efficacia retroattiva, non è ammessa un'unica delibera cumulativa: ogni provvedimento richiede un'istruttoria autonoma che ne confermi l'interesse pubblico specifico.

Leggi l'[articolo](#).



### **GPDP. Piattaforma di gestione delle deleghe, via libera del Garante**

Il Garante Privacy ha approvato lo schema di decreto sulla Piattaforma gestione deleghe, confermandone la conformità al GDPR e agli obiettivi del PNRR. Il sistema permetterà a ogni cittadino iscritto all'ANPR di delegare fino a due persone per l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID o CIE. Il testo introduce garanzie precise: sono esclusi i mandati professionali, è previsto un limite massimo di deleghe per ogni delegato e le singole amministrazioni dovranno classificare rigorosamente i servizi delegabili.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista *IL SUNTO RAGIONERIA* è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: [www.libram.it](http://www.libram.it) inviare un'e-mail a [elisa.biekar@libram.it](mailto:elisa.biekar@libram.it) o telefonare allo 071-9206834